Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 1° marzo 2026 (e reclamo presentato il 26 gennaio 2026), la ricorrente deduce di aver stipulato una polizza casa multirischi con l'impresa convenuta e di non aver voluto procedere con il rinnovo alla scadenza del 1° agosto 2025.

La ricorrente afferma di avere ricevuto il 31 dicembre 2025 una comunicazione dalla società incaricata dall'impresa per il recupero crediti che la informava del mancato pagamento delle rate di premio scadute e la sollecitava a corrispondere all'impresa la somma pari ad euro 632,28, di cui euro 590,78 per il premio relativo al prodotto assicurativo ed euro 41,50 per le spese di recupero del credito, oltre ad interessi.

Pertanto, la ricorrente, dopo avere contattato, a suo dire infruttuosamente, l'agente assicurativo di riferimento, ha presentato reclamo all'impresa in data 26 gennaio 2026, lamentando la mancata comunicazione preventiva del rinnovo automatico della polizza alla data di naturale scadenza.

L'impresa resistente ha riscontrato la comunicazione appena menzionata, sostenendo che nessun avviso di rinnovo automatico è previsto dalle condizioni di contratto e che, in

assenza di disdetta da parte della ricorrente, la polizza oggetto di contestazione si ritiene efficacemente rinnovata fino al 1° agosto 2026.

Insoddisfatta delle risposte ricevute, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame al fine di ottenere l'accertamento della cessazione degli effetti della copertura alla data del 1° agosto 2025.

L'impresa, regolarmente costituitasi, afferma che la ricostruzione dei fatti rappresentata nel ricorso risulta parzialmente non aderente al vero e precisa, in tal senso, che il contratto di assicurazione di cui al ricorso, di durata annuale e soggetto a tacito rinnovo, è stato sottoscritto con la ricorrente in data 1° agosto 2023 ed è già stato oggetto di tacito rinnovo dal 1° agosto 2024 al 1° agosto 2025, conformemente all'art. 8.2 delle condizioni di assicurazione (di seguito, CGA), il quale non pone a carico dell'impresa alcun obbligo di comunicare preventivamente al contraente il rinnovo automatico della polizza.

Quindi, il meccanismo del tacito rinnovo era già conosciuto, nella sua concreta operatività, dalla ricorrente, che non ha mai sollevato alcuna eccezione in tal senso, manifestando *per facta concludentia* la volontà al rinnovo automatico. Pertanto, in assenza di disdetta delle parti, la polizza è stata regolarmente rinnovata per il periodo compreso tra il 1° agosto 2024 e il 1° agosto 2025.

Relativamente alla previsione contrattuale appena menzionata, parte resistente osserva che la stessa disciplina in modo chiaro e inequivocabile la durata del contratto e il diritto di recesso, attribuito ad entrambe le parti, volto ad impedire il tacito rinnovo della polizza.

Dunque, la domanda di annullamento della polizza per illegittimità della clausola di tacito rinnovo non può essere accolta, in quanto la previsione contrattuale in parola risulta conforme ai principi generali che regolano la materia assicurativa ed è stata altresì approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.

Alla luce di quanto dedotto, l'impresa osserva, in ultimo, che dal legittimo rinnovo contrattuale deriva il diritto dell'impresa a richiedere il pagamento del premio, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito e i relativi interessi.

Non sono pervenute repliche delle parti.

In conclusione, la ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare la polizza non rinnovata alla sua scadenza passata (1° agosto 2025) e conseguentemente "*annullare la domanda di pagamento della polizza stessa e delle spese di recupero nonché degli interessi maturati*".

L'impresa chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto l'operatività della clausola di tacito rinnovo prevista dalla polizza casa multirischi stipulata.

La ricorrente, non avendo intenzione di prorogare la polizza, sostiene che l'impresa avrebbe dovuto avvisarla in prossimità della scadenza del contratto circa il rinnovo automatico della copertura, al fine di garantirle l'esercizio del diritto di recesso nei termini e secondo le modalità contrattualmente previste.

Invero, la ricorrente lamenta che l'omessa comunicazione del rinnovo "*denota un'informativa carente al cliente impedendogli così di attivarsi per il non rinnovo*", prospettando così, sia pure implicitamente, una condotta non conforme ai doveri di correttezza e trasparenza nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Sulla base di tale assunto, chiede all'Arbitro di accertare la cessazione degli effetti della copertura assicurativa alla data della sua naturale scadenza (1° agosto 2025) e, conseguentemente, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'impresa, pari ad euro 632,28, a titolo di premio relativo all'annualità compresa tra il 1° agosto 2025 e il 1° agosto 2026, nonché gli oneri connessi al recupero del relativo credito.

Al contrario, parte resistente deduce di avere operato in modo pienamente conforme sia ai principi generali dell'ordinamento in materia assicurativa sia alle previsioni contrattuali applicabili al caso di specie. Invero, deduce che "*la disciplina del rinnovo è contrattualmente normata e non richiede ulteriori comunicazioni, né sussiste, per questa tipologia di polizze, alcun obbligo normativo o regolamentare che imponga l'invio di avvisi di scadenza*". Pertanto, "*dal legittimo rinnovo della Polizza, discende il diritto della Compagnia a richiedere il pagamento del premio, oltre che le spese già sopportate per il recupero del proprio credito e i relativi interessi*".

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha acquistato coperture afferenti a diversi ambiti di rischio, regolati da distinte schede tecniche di polizza e da differenti condizioni di assicurazione. Ciononostante, tutte le coperture sottoscritte prevedono la medesima durata contrattuale e sono assoggettate al meccanismo del tacito rinnovo, come si evince dalla scheda generale di polizza e dalle singole schede tecniche per ogni ambito di rischio, sicché in punto di diritto la soluzione risulta essere la medesima per tutte le coperture dei rischi assicurati.

Del pari, il Collegio evidenzia che è pacifica la presenza, nel contratto di assicurazione – la cui stipulazione tra le parti del presente procedimento è, altresì, non controversa –, della clausola di tacito rinnovo, di cui all'art. 8.2a delle CGA, che prevede il rinnovo automatico della polizza alla scadenza, salva la facoltà di disdetta riconosciuta ad entrambe le parti, da esercitarsi secondo le modalità e nei termini espressamente stabiliti dalle condizioni contrattuali

L'art. 8.3 delle CGA prevede la possibilità di derogare la previsione del tacito rinnovo solo ed esclusivamente se tale opzione è stata selezionata nella scheda tecnica di ambito di rischio. Tuttavia, si osserva che nessuna delle schede tecniche acquisite agli atti del fascicolo riporta tale deroga per le coperture sottoscritte dalla ricorrente.

Inoltre, il Collegio rileva che tutti gli ambiti di rischio sottoscritti dalla ricorrente hanno la medesima durata contrattuale e nelle relative schede tecniche si fa riferimento al tacito rinnovo delle coperture acquistate.

Vieppiù, nel DIP Danni sono riportate specifiche informazioni relativamente alle modalità di scioglimento del rapporto contrattuale, precisando che, in assenza di disdetta inviata dalle parti almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno.

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In tema di durata dell'assicurazione, l'art. 1899, comma 2, cod. civ. prevede che "*Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni*".

In ordine agli obblighi informativi connessi al rinnovo del contratto, il Collegio richiama, altresì, la disciplina di cui agli artt. 185 e 120 del CAP e la relativa regolamentazione IVASS: in particolare, secondo le indicazioni fornite dall'IVASS con riferimento agli obblighi informativi in caso di rinnovo, per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'impresa non è tenuta a trasmettere nuovamente al contraente il DIP e il DIP aggiuntivo preliminarmente all'esercizio del rinnovo, anche tacito, posto che il contraente ne dispone già dalla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA